



### Sommario

#### I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

##### RACCOMANDAZIONI

##### **Comitato europeo per il rischio sistemico**

2018/C 41/01	Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'8 gennaio 2018, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2018/1) .....	1
--------------	---	---

#### IV *Informazioni*

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Consiglio**

2018/C 41/02	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/168 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/164 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan .....	5
2018/C 41/03	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan .....	6

## Commissione europea

2018/C 41/04	Tassi di cambio dell'euro .....	7
--------------	---------------------------------	---

### INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 41/05	Provvedimenti di risanamento — Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a TRADE UNION MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE — TUMICO [ <i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)</i> ] .....	8
2018/C 41/06	Elenco dei porti degli Stati membri dell'Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio .....	9

---

### V Avvisi

### ALTRI ATTI

## Commissione europea

2018/C 41/07	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari .....	13
--------------	--	----

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RACCOMANDAZIONI

## COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

## RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

dell'8 gennaio 2018

**che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario**

**(CERS/2018/1)**

(2018/C 41/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(2)</sup> e in particolare l'articolo 458, paragrafo 8,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(3)</sup>, e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) Per assicurare efficacia e coerenza delle politiche macroprudenziali è necessario che i responsabili delle politiche prestino la dovuta attenzione agli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale adottate dai singoli Stati membri e, se del caso, adottino misure di politica macroprudenziale di riconoscimento idonee a fronteggiarli.
- (2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(4)</sup> mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.
- (3) La raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(5)</sup> consente all'autorità competente all'attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza a livello dei prestatori di servizi finanziari quando richiede il riconoscimento. Il gruppo di valutazione permanente del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito ai sensi della decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(6)</sup>, può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

<sup>(5)</sup> Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (GU C 97, 12.3.2016, pag. 28).

- (4) Dal 1° gennaio 2018, gli enti creditizi autorizzati in Finlandia e che utilizzano il metodo basato sui rating interni (*internal ratings-based*, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari sono assoggettati, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, a un livello minimo del 15 % specifico per gli enti creditizi del fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative in Finlandia da applicarsi su base consolidata.
- (5) A seguito della notifica al CERS, ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.
- (6) In data 28 maggio 2017, la misura belga sulle esposizioni derivanti da mutui ipotecari, attuata ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, che era stata inserita nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento dalla raccomandazione CERS/2016/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico<sup>(1)</sup>, è scaduta. In data 21 novembre 2017, la Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique ha annunciato l'intenzione di introdurre una nuova misura macroprudenziale nazionale mirata alle esposizioni sui mutui ipotecari, a seguito della procedura stabilita all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

### MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1. La sezione 1 della subraccomandazione C(1) è sostituita dalla seguente:

- «1. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell'allegato:

Estonia:

- un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1 per cento applicabile, in conformità all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia;

Finlandia:

- un livello minimo del 15 % del fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da ipoteca su unità abitative ubicate in Finlandia applicato in conformità all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Finlandia, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (*internal ratings-based*, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.»

2. l'allegato è sostituito dall'allegato alla presente raccomandazione:

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 gennaio 2018

Francesco MAZZAFERRO

Capo del segretariato del CERS  
per conto del Consiglio generale del CERS

---

<sup>(1)</sup> Raccomandazione CERS/2016/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 marzo 2016, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 153 del 29.4.2016, pag. 1).

## ALLEGATO

«ALLEGATO

**Estonia****Coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1 per cento applicabile, in conformità all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia**I. Descrizione della misura

1. La misura estone consiste in un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1 per cento applicabile, in conformità all'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia.

II. Riconoscimento

2. Ove gli Stati membri abbiano recepito l'articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità all'articolo 134, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3).
3. Ove gli Stati membri non abbiano recepito l'articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità alla subraccomandazione C(2). Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro sei mesi.

**Finlandia****Un livello minimo specifico per gli enti creditizi del 15 % per il fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui garantiti da ipoteca su unità abitative ubicate in Finlandia applicato agli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) (di seguito, gli «enti creditizi IRB») applicato ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013.**I. Descrizione della misura

1. La misura finlandese, applicata ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, consiste in un livello minimo del 15 % specifico per gli enti creditizi del fattore medio di ponderazione del rischio per gli enti creditizi IRB, a livello di portafoglio, in relazione ai mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia.
2. La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro di esposizione sul mercato del credito ipotecario residenziale in Finlandia per orientare la potenziale applicazione del principio *de minimis* da parte degli Stati membri di riconoscimento.

II. Riconoscimento

3. In conformità all'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB contenenti mutui ipotecari destinati alla clientela retail garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia erogati da succursali autorizzate a livello nazionale situate in Finlandia. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3).
4. Si raccomanda inoltre alle autorità competenti di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB contenenti mutui ipotecari destinati alla clientela retail garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia erogati direttamente in modalità transfrontaliera da enti creditizi stabiliti nelle rispettive giurisdizioni. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3).
5. In conformità alla subraccomandazione C(2), si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale disponibile nella loro giurisdizione che consegua l'effetto il più possibile equivalente al riconoscimento di cui sopra, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro quattro mesi.

6. In assenza di enti creditizi IRB autorizzati in altri Stati membri interessati con succursali situate in Finlandia o che erogano servizi finanziari direttamente in Finlandia, con esposizioni pari o superiori a 1 miliardo di euro sul mercato dei mutui ipotecari finlandese, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di non effettuare il riconoscimento come previsto dalla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda loro il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB superi la soglia di 1 miliardo di euro.

### III. Soglia di rilevanza

7. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi IRB con portafogli non rilevanti di mutui ipotecari destinati alla clientela retail garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia al di sotto della soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro. In questo caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda loro il riconoscimento quando la soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro sia superata.»
-

## IV

*(Informazioni)*

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/168 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/164 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan**

(2018/C 41/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/168 del Consiglio <sup>(2)</sup>, e all'allegato II del regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio <sup>(3)</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/164 del Consiglio <sup>(4)</sup>, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone di cui ai suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2015/740 e dal regolamento (UE) 2015/735, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan. I motivi che hanno determinato l'inserimento nell'elenco delle persone interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti Internet di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 1° ottobre 2018, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
DG C 1C  
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2015/740 e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/735.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 52.

<sup>(2)</sup> GUL 31 del 3.2.2018, pag. 86

<sup>(3)</sup> GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GUL 31 del 3.2.2018, pag. 1

**Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan**

(2018/C 41/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>:

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
DG C 1C  
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2015/735.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

---

<sup>(1)</sup> GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GUL 296 del 21.9.2004, pag. 16.



## COMMISSIONE EUROPEA

### Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

2 febbraio 2018

(2018/C 41/04)

#### 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2492	CAD	dollari canadesi	1,5387
JPY	yen giapponesi	137,22	HKD	dollari di Hong Kong	9,7692
DKK	corone danesi	7,4429	NZD	dollari neozelandesi	1,6960
GBP	sterline inglesi	0,87850	SGD	dollari di Singapore	1,6409
SEK	corone svedesi	9,8223	KRW	won sudcoreani	1 355,17
CHF	franchi svizzeri	1,1596	ZAR	rand sudafricani	14,9580
ISK	corone islandesi	125,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8550
NOK	corone norvegesi	9,5663	HRK	kuna croata	7,4349
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 821,79
CZK	corone ceche	25,192	MYR	ringgit malese	4,8556
HUF	fiorini ungheresi	309,49	PHP	peso filippino	64,490
PLN	zloty polacchi	4,1541	RUB	rublo russo	70,2938
RON	leu rumeni	4,6458	THB	baht thailandese	39,225
TRY	lire turche	4,6795	BRL	real brasiliano	3,9993
AUD	dollari australiani	1,5630	MXN	peso messicano	23,0560
			INR	rupia indiana	80,0205

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Provvedimenti di risanamento — Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a TRADE UNION MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE — TUMICO**

*[Pubblicazione ai sensi dell'articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]*

(2018/C 41/05)

Impresa di assicurazione	TRADE UNION MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE - TUMICO
Data, entrata in vigore e natura della decisione	Decisione relativa alla restrizione della libera disponibilità delle attività Data: 1° dicembre 2017
Autorità competenti	Commissione di sorveglianza finanziaria Budapeshta str. 16 1000 Sofia BULGARIA
Autorità di vigilanza	Commissione di sorveglianza finanziaria Budapeshta str. 16 1000 Sofia BULGARIA
Amministratore straordinario nominato	Rozalina Gradinarova-Stoyanova Stefan Petrov Stefanov Square Macedonia 1, floor 13 Vyzrazhdane district 1000 Sofia BULGARIA
Diritto applicabile	Repubblica di Bulgaria, articolo 633, paragrafo 2, per quanto riguarda l'articolo 587, paragrafo 3, punto 3, e paragrafo 4 del codice bulgaro sulle assicurazioni

**Elenco dei porti degli Stati membri dell'Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio**

(2018/C 41/06)

Il presente elenco è pubblicato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Stato membro	Porti designati
Belgio	Oostende Zeebrugge
Bulgaria	Бургас (Burgas) Варна (Varna)
Danimarca	Esbjerg Fredericia Hanstholm Hirtshals Hvide Sande <sup>(1)</sup> København Skagen Strandby <sup>(1)</sup> Thyborøn <sup>(1)</sup> Aalborg Aarhus
Germania	Bremerhaven Cuxhaven Rostock (trasbordi non autorizzati) Sassnitz/Mukran (trasbordi non autorizzati)
Estonia	Attualmente nessuno
Irlanda	Killybegs <sup>(1)</sup> Castletownbere <sup>(1)</sup>
Grecia	Πειραιάς (Piraeus) Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)
Spagna	A Coruña A Pobra do Caramiñal Algeciras Alicante Almería Barbate <sup>(1)</sup> (trasbordi e sbarchi non autorizzati) Barcelona Bilbao Cádiz Cartagena Castellón Gijón Huelva Las Palmas de Gran Canaria Málaga

<sup>(1)</sup> GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Stato membro	Porti designati
	Marín Palma de Mallorca <sup>(1)</sup> Ribeira Santa Cruz de Tenerife Santander Tarragona Valencia Vigo (Área Portuaria) Vilagarcía de Arousa
Francia	Francia metropolitana: Bordeaux Dunkerque Boulogne Le Havre Caen <sup>(1)</sup> Cherbourg <sup>(1)</sup> Granville <sup>(1)</sup> Saint-Malo Roscoff <sup>(1)</sup> Brest Douarnenez <sup>(1)</sup> Concarneau <sup>(1)</sup> Lorient <sup>(1)</sup> Nantes - Saint-Nazaire <sup>(1)</sup> La Rochelle <sup>(1)</sup> Rochefort sur Mer <sup>(1)</sup> Port la Nouvelle <sup>(1)</sup> Sète Marseille Port Marseille Fos-sur-Mer Territori d'oltremare: Le Port (La Réunion) Fort de France (Martinique) <sup>(1)</sup> Port de Jarry (Guadeloupe) <sup>(1)</sup> Port du Larivot (Guyane) <sup>(1)</sup>
Croazia	Ploče Rijeka Zadar – Gaženica Split – Sjeverna luka
Italia	Ancona Brindisi Civitavecchia Fiumicino <sup>(1)</sup> Genova Gioia Tauro La Spezia Livorno Napoli Olbia Palermo Ravenna Reggio Calabria Salerno Taranto Trapani Trieste Venezia

Stato membro	Porti designati
Cipro	Λεμεσός (Limassol)
Lettonia	Rīga Ventspils
Lituania	Klaipėda
Malta	Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf)
Paesi Bassi	Eemshaven Ijmuiden Harlingen Scheveningen <sup>(1)</sup> Velsen Vlissingen
Polonia	Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście
Portogallo	Aveiro Lisboa Peniche Porto Setúbal Sines Viana do Castelo Azzorre: Horta Ponta Delgada Praia da Vitória <sup>(1)</sup> Madera: Caniçal
Romania	Constanța
Slovenia	Attualmente nessuno
Finlandia	Kasnäs <sup>(1)</sup> Kuusinen <sup>(1)</sup>
Svezia	Ellös <sup>(1)</sup> Göteborg <sup>(4)</sup> Karlskrona Saltö <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Karlskrona Handelshamnen <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Kungshamn <sup>(1)</sup> Lysekil <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> Mollösund <sup>(1)</sup> Nogersund <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Rönnäng <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> Simrishamn <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Slite <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Smögen <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Strömstad <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> Trelleborg <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Träslövsläge <sup>(1)</sup> Västervik <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Wallhamn <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>

Stato membro	Porti designati
Regno Unito	Aberdeen <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Dundee <sup>(1)</sup> (unicamente accesso ai servizi portuali) Falmouth Fraserburgh <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Grangemouth <sup>(1)</sup> (unicamente accesso ai servizi portuali) Greenock <sup>(1)</sup> (unicamente accesso ai servizi portuali) Grimsby Hull Immingham Invergordon <sup>(1)</sup> (unicamente accesso ai servizi portuali) Kinlochbervie <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Leith <sup>(1)</sup> (unicamente accesso ai servizi portuali) Lerwick <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Lochinver <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Methel <sup>(1)</sup> (unicamente accesso ai servizi portuali) Peterhead Plymouth <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Scrabster <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Stornoway <sup>(1)</sup> (unicamente accesso ai servizi portuali) Ullapool <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Non è un posto d'ispezione frontaliero (PIF) dell'UE.

<sup>(2)</sup> Sono accettati unicamente sbarchi da pescherecci battenti bandiera di paesi SEE o EFTA.

<sup>(3)</sup> Sono autorizzati sbarchi di tutti i prodotti della pesca provenienti da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda, di Andorra e delle Isole Fær Øer.

<sup>(4)</sup> Non sono autorizzati sbarchi superiori a 10 tonnellate di aringhe prelevate in zone al di fuori del Mar Baltico, di sgombro e di sugarello.

V  
(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

(2018/C 41/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

**Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012**

«LENTILLE VERTE DU PUY»

N. UE: PDO-FR-0202-AM02 — 18.5.2017

DOP (X) IGP ( )

**1. Gruppo richiedente e interesse legittimo**

Il *Comité de Défense et de Gestion de la Lentille verte du Puy* AOC (Comitato di tutela e di gestione della «Lentille verte du Puy» DOC) – Immeuble Interconsulaire,  
16 boulevard Président Bertrand  
43000 LE PUY-EN-VELAY  
FRANCIA

Tel. +33 471072133  
Email: contact@lalentillevertedupuy.com

Il Comitato di tutela e di gestione della «Lentille verte du Puy» DOC è costituito da operatori della DOP «Lentille verte du Puy» (produttori, raccoglitori e confezionatori) e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

**2. Stato membro o paese terzo**

Francia

**3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica**

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di produzione
- Legame
- Etichettatura
- Altro: zona geografica, legame, recapiti delle strutture di controllo, requisiti nazionali

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

#### 4. Tipo di modifica

- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

#### 5. Modifica (modifiche)

##### Sezione «Descrizione del prodotto»

È stato introdotto il tasso di umidità massimo (16 %) delle lenticchie, così come il fatto che «[n]on possono beneficiare della denominazione di origine protetta "Lentille verte du Puy" le lenticchie raggrinzite e germogliate». Questi elementi consentono infatti di definire meglio il prodotto in base ai fattori che ne hanno decretato il riconoscimento.

L'espressione «garantiscono tempi di cottura rapidi» è stata rimossa da questa sezione e il riferimento ai «tempi di cottura rapidi» è stato spostato nel capitolo «Elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico».

Inoltre nella sezione «Descrizione» del disciplinare in vigore, la parte «La denominazione "Lentille verte du Puy" è riservata alla lenticchie di diametro compreso tra 3,25 e 5,75 millimetri, recanti su un fondo verde pallido delle mazzature di colore verde-blu scuro e con una buccia sottile e un nucleo non farinoso che garantiscono tempi di cottura rapidi» è stata sostituita con: «La denominazione d'origine "Lentille verte du Puy" è riservata alle lenticchie [...] che presentano un diametro tra 3,25 e 5,75 millimetri e un tasso di umidità massimo del 16 %; sono caratterizzate da mazzature di colore verde-blu scuro su un fondo verde pallido e sono dotate di buccia sottile e di nucleo non farinoso. Non possono beneficiare della denominazione di origine protetta "Lentille verte du Puy" le lenticchie raggrinzite e germogliate».

##### Sezione «Prova dell'origine»

La sezione «Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica» è stata ampliata e comprende le disposizioni relative agli obblighi di dichiarazione, alla tenuta di registri riguardanti la tracciabilità del prodotto e il controllo delle condizioni di produzione, nonché disposizioni relative al controllo del prodotto:

- viene fornita una descrizione del contenuto e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni di identificazione degli operatori, delle dichiarazioni di semina, raccolta e stoccaggio delle lenticchie, oltre alle dichiarazioni necessarie alla conoscenza e al controllo delle lenticchie destinate a essere commercializzate con denominazione d'origine,
- sono elencate le informazioni che gli operatori interessati devono registrare in merito alla coltivazione e all'essiccazione delle lenticchie e alla contabilità di magazzino, coerentemente con le condizioni di produzione definite nel capitolo «Metodo di ottenimento»,
- sono definite le modalità di controllo dei prodotti: controlli effettuati a campione su lotti di lenticchie confezionati o pronti per essere confezionati con un esame analitico riguardante come minimo il tasso di umidità e un esame organolettico con valutazione visiva e olfattiva.

Queste disposizioni sono volte a garantire la tracciabilità, oltre che a permettere di controllare il rispetto delle disposizioni del disciplinare da parte degli operatori e la conformità del prodotto rispetto ai requisiti del disciplinare.

##### Sezione «Metodo di ottenimento»

Varietà: i termini «sotto varietà "Anicia" derivante dalla varietà *Lens Esculenta Puyensis*» sono sostituiti dalla formulazione: «varietà "Anicia" appartenente alla specie *Lens culinaris* Med.» per riprendere i nomi esatti della specie e della varietà contenuti nel catalogo ufficiale delle specie e varietà, senza modificare la varietà utilizzata per produrre la «Lentille verte du Puy». È stato inoltre aggiunto che le lenticchie provengono da sementi certificate o da sementi ottenute dal raccolto dell'azienda del produttore. Quest'aggiunta tiene conto delle pratiche colturali degli operatori e permette di garantire il rispetto della varietà.

La frase «Le lenticchie che possono fregiarsi della denominazione devono provenire da sementi appartenenti alla sotto-varietà "Anicia" derivante dalla varietà *Lens Esculenta Puyensis*» del disciplinare vigente è sostituita con «Le lenticchie che possono fregiarsi della denominazione d'origine "Lentille verte du Puy" appartengono alla varietà "Anicia" derivante dalla specie *Lens culinaris* Med.. Queste lenticchie provengono da sementi certificate, ma i produttori possono utilizzare anche sementi ottenute dal raccolto della loro azienda».



**Avvicendamento delle colture:** La frase «*Gli avvicendamenti di colture sono obbligatori*», imposta a fini tecnici e sanitari, è sostituita da una disposizione più precisa che prevede che «*tra due semine di lenticchie effettuate nello stesso appezzamento deve essere praticato almeno un anno di coltura intercalare*».

**Semina:** Viene introdotto il periodo di semina, fissato tra il 15 febbraio e il 31 maggio, considerato come periodo ottimale per la semina di questa coltura di primavera.

**Concimazione:** Viene specificato che il divieto di utilizzare elementi nutritivi principali (azoto, fosforo, cloruro di potassio) nel corso dell'anno di coltivazione si riferisce all'apporto di elementi di «origine minerale». Questa precisazione elimina qualsiasi ambiguità, essendo consentito l'utilizzo di ammendanti organici o di calcare.

**Defogliazione:** Viene specificato che il divieto di utilizzare prodotti essiccanti o diserbanti non riguarda i prodotti omologati per la coltivazione della lenticchia, che questo divieto si applica a qualsiasi momento del ciclo vegetativo della lenticchia e che, nel caso dei diserbanti, esso si riferisce ai diserbanti totali. Queste precisazioni sono utili ai fini del controllo e di una migliore comprensione della disposizione iniziale.

Di conseguenza, la frase del disciplinare vigente «*Nell'anno di coltivazione delle lenticchie non è consentito alcun apporto di elementi nutritivi principali, né l'utilizzo di prodotti essiccanti o diserbanti*» diventa «*Nell'anno di coltivazione delle lenticchie non viene praticato alcun apporto di elementi nutritivi principali di origine minerale (azoto, fosforo, cloruro di potassio)*». «*Fatta eccezione per i prodotti omologati per la coltivazione delle lenticchie, è assolutamente vietato utilizzare prodotti essiccanti o diserbanti totali sulla lenticchia in qualsiasi momento del suo ciclo vegetativo*».

**Raccolta, pre-pulitura e stoccaggio:** Viene introdotta nel disciplinare l'attrezzatura minima necessaria di cui deve disporre ciascun centro di raccolta e di stoccaggio, in particolare:

- un impianto di pre-pulitura (pulitore-separatore),
- un misuratore di umidità,
- una pesa a ponte o di processo,
- un sistema di ventilazione o di trasferimento da un silo all'altro,
- diverse unità di immagazzinamento repertorate ed espresse in unità cubiche.

Questi impianti sono infatti necessari per le operazioni di raccolta e di stoccaggio descritte nel disciplinare.

È stata inoltre inserita una disposizione secondo cui «*la dimensione massima degli orifizi delle griglie dei pulitori-separatori è limitata a 5,75 millimetri*». Tale disposizione garantisce il rispetto del diametro massimo definito per la «*Lentille verte du Puy*».

**Essiccazione:** È stato rettificato il momento per effettuare il controllo del tasso di umidità massimo delle lenticchie: esso viene stabilito successivamente alla raccolta e non in fase di raccolta, dal momento che la misurazione è realizzata su lenticchie già raccolte e all'uscita del pulitore-separatore che permette di eliminare i corpi estranei più voluminosi. Vengono inoltre descritte le condizioni di essiccazione.

In tal senso, la frase «*Il tasso di umidità non può essere superiore al 23 % al momento della raccolta*» è sostituita e completata dalle seguenti disposizioni:

«*Il tasso di umidità delle lenticchie, stabilito dopo la raccolta all'uscita dal pulitore-separatore, non può essere superiore al 23 %.*»

Quando il tasso è compreso tra il 16 e il 23 %, le lenticchie vengono essiccate per riportare il loro tasso di umidità massimo al 16 % in un tempo non superiore a:

- 48 ore per le lenticchie con un tasso di umidità compreso tra il 20 e il 23 % incluso,
- 4 giorni per le lenticchie con un tasso di umidità compreso tra il 19 e il 20 % incluso,
- 10 giorni per le lenticchie con un tasso di umidità compreso tra il 17 e il 19 % incluso,
- 30 giorni per le lenticchie con un tasso di umidità compreso tra il 16 e il 17 % incluso.

Nell'installazione di ogni nuovo essiccatoio, dal 27 settembre 1999, data della precedente modifica del disciplinare, è obbligatoria la presenza di uno scambiatore d'aria. Per gli essiccatoi già presenti alla data suindicata e non dotati di scambiatore d'aria, è obbligatorio l'adattamento di una camera di precombustione. La temperatura massima di essiccazione è di 100 °C con una tolleranza del 5 % al di sopra di questa temperatura».

Per preservare le qualità delle lenticchie raccolte sono necessarie tutte queste disposizioni.

Stoccaggio, selezione e confezionamento: Sono state aggiunte nuove disposizioni:

- «Lo stoccaggio delle lenticchie a denominazione d'origine prima del confezionamento non può durare più di due anni»,
- «È vietato mischiare il raccolto di due anni»,
- «Le lenticchie vengono commercializzate nell'imballo di confezionamento iniziale, senza che quest'ultimo possa essere aperto o modificato»,
- «È vietata la vendita del prodotto sfuso»,
- «La percentuale di corpi estranei, polveri e residui minerali non supera lo 0,5 % del peso totale».

Queste disposizioni sono volte a garantire la qualità e l'origine del prodotto e ad agevolare la tracciabilità delle lenticchie.

Dalla sezione «Metodo di ottenimento» è stata cancellata la frase «Un registro di essiccazione permette di controllare quest'operazione», in quanto questa disposizione è stata ripresa e specificata alla voce «Prova dell'origine».

Per giustificare il confezionamento nella zona geografica vengono fornite motivazioni a sostegno di tale obbligo previsto nel testo nazionale legato al precedente disciplinare registrato [conformemente al regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione del 12 luglio 2000]. È stato quindi aggiunto il seguente paragrafo:

«Il fatto che le lenticchie siano confezionate nella zona geografica è essenziale per mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto, preservarne la qualità e garantirne l'origine, oltre ad agevolare i controlli.

Grazie alla loro esperienza, gli operatori che maneggiano le lenticchie nella zona geografica delimitata possiedono le conoscenze e le abilità pratiche necessarie per evitare operazioni suscettibili di alterare la qualità della "Lentille verte du Puy" e soprattutto per impedire la presenza di corpi estranei, polveri e residui minerali nel prodotto finale, oltre alla capacità di evitare urti che potrebbero causare la rottura delle lenticchie.

La "Lentille verte du Puy" deve inoltre essere isolata dall'ambiente esterno in contenitori che possano proteggerla dall'umidità che ne altererebbe le caratteristiche organolettiche (modifica del tasso di umidità, lenticchie raggrinzite e germogliate). Il confezionamento nella zona geografica delimitata ha pertanto lo scopo di preservare le caratteristiche organolettiche del prodotto evitando che la "Lentille verte du Puy" sia trasportata sfusa per lunghi tragitti che potrebbero esporla a condizioni tali da alterarne la qualità (umidità, urti).

Inoltre il fatto che la "Lentille verte du Puy" sia confezionata nella zona geografica riduce il rischio di mescolamento con lenticchie di altre provenienze. Il sistema di controllo può garantire l'origine e la tracciabilità delle lenticchie raccolte, maneggiate e confezionate nella zona geografica stabilendo legami tra i quantitativi delle lenticchie nelle varie fasi del metodo di ottenimento fino al prodotto confezionato.

Infine, grazie al confezionamento effettuato nella zona geografica, il prodotto viene controllato il più possibile vicino al consumatore su lotti confezionati o pronti per essere confezionati, il che permette di garantirne la qualità».

#### **Sezione «Etichettatura»**

Le indicazioni di etichettatura specifiche della denominazione sono state rese conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 eliminando il riferimento alla sigla «DOC» e alla dicitura «denominazione d'origine controllata». Queste ultime sono sostituite dall'obbligo di apporre il simbolo DOP dell'Unione europea.

**Altro**

Nella sezione «Delimitazione della zona geografica», la frase «*La zona di produzione copre due aree naturali del dipartimento della Haute-Loire: il bacino del Puy e il Velay vulcanico*» è sostituita con «*La zona geografica di produzione comprende fondamentalmente due aree naturali del dipartimento della Haute-Loire: il bacino del Puy e il Velay vulcanico*». Questa frase è seguita dall'elenco dei comuni che compongono la zona geografica. Questa modifica redazionale rende più precisa la delimitazione della zona geografica senza modificarne i contorni.

La voce «Elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico» è stata riorganizzata per dare maggiore risalto alle specificità della zona geografica e del prodotto e al legame con la zona geografica.

Per quanto riguarda le sezioni «Servizio competente dello Stato membro», «Gruppo richiedente» e «Riferimenti relativi agli organismi di controllo», sono stati aggiornati i recapiti dell'istituto e delle strutture ufficiali di controllo e il nome del gruppo.

Relativamente alla sezione «Requisiti nazionali», alla luce dei cambiamenti legislativi e normativi nazionali, questa sezione è presentata sotto forma di tabella contenente i principali punti da controllare, i rispettivi valori di riferimento e il corrispondente metodo di valutazione.

## DOCUMENTO UNICO

## «LENTILLE VERTE DU PUY»

N. UE: PDO-FR-0202-AM02 — 18.5.2017

DOP (X) IGP ( )

**1. Denominazione (Denominazioni)**

«Lentille verte du Puy»

**2. Stato membro o Paese terzo**

Francia

**3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare****3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

**3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1**

La denominazione d'origine «Lentille verte du Puy» è riservata alle lenticchie della varietà «Anicia» appartenente alla specie *Lens culinaris Med.*, che presentano un diametro tra 3,25 e 5,75 millimetri e un tasso di umidità massimo del 16 %; sono caratterizzate da marezzature di colore verde-blu scuro su un fondo verde pallido e sono dotate di buccia sottile e di nucleo non farinoso.

La percentuale di corpi estranei, polveri e residui minerali non supera lo 0,5 % del peso totale.

Non possono beneficiare della denominazione di origine protetta «Lentille verte du Puy» le lenticchie raggrinzite e germogliate.

**3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)**

—

**3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata**

Tutte le fasi vengono effettuate nella zona geografica, dalla produzione alla selezione delle lenticchie.

**3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata**

Lo stoccaggio delle lenticchie a denominazione d'origine prima del confezionamento non può durare più di due anni. È vietato mischiare il raccolto di due anni.

Le lenticchie vengono commercializzate nell'imballo in cui sono state inizialmente confezionate, senza che quest'ultimo possa essere aperto o modificato. È vietata la vendita del prodotto sfuso.

Il confezionamento avviene nella zona geografica.

Il fatto che le lenticchie siano confezionate nella zona geografica è essenziale per mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto, preservarne la qualità e garantirne l'origine, oltre ad agevolare i controlli.

Grazie alla loro esperienza, gli operatori che maneggiano le lenticchie nella zona geografica delimitata possiedono le conoscenze e le abilità pratiche necessarie per evitare operazioni suscettibili di alterare la qualità della «Lentille verte du Puy» e soprattutto per impedire la presenza di corpi estranei, polveri e residui minerali nel prodotto finale, oltre alla capacità di evitare urti che potrebbero causare la rottura delle lenticchie.

La «Lentille verte du Puy» deve inoltre essere isolata dall'ambiente esterno in contenitori che possano proteggerla dall'umidità che ne altererebbe le caratteristiche organolettiche (modifica del tasso di umidità, lenticchie raggrinzite e germogliate). Il confezionamento nella zona geografica delimitata ha pertanto lo scopo di preservare le caratteristiche organolettiche del prodotto evitando che la «Lentille verte du Puy» sia trasportata sfusa per lunghi tragitti che potrebbero esporla a condizioni tali da alterarne la qualità (umidità, urti).

Inoltre il fatto che la «Lentille verte du Puy» sia confezionata nella zona geografica riduce il rischio di mescolamento con lenticchie di altre provenienze. Il sistema di controllo può garantire l'origine e la tracciabilità delle lenticchie raccolte, maneggiate e confezionate nella zona geografica stabilendo legami tra i quantitativi delle lenticchie nelle varie fasi del metodo di ottenimento fino al prodotto confezionato.

Infine, grazie al confezionamento effettuato nella zona geografica, il prodotto viene controllato il più possibile vicino al consumatore su lotti confezionati o pronti per essere confezionati, il che permette di garantirne la qualità.

### 3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

—

## 4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica include i seguenti cantoni e comuni del dipartimento della Haute-Loire:

Cantoni di Le Puy-en-Velay-1, Le Puy-en-Velay-2, Le Puy-en-Velay-3, Le Puy-en-Velay-4, Saint-Paulien;

Comuni di Allègre, Alleyrac, Arlempdes, Bains, Barges, Beaulieu, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Le Brignon, Cayres, Cerzat, Chadron, Chamalières-sur-Loire, Chavaniac-Lafayette, Costaros, Couteuges, Cussac-sur-Loire, Jax, Landos, Lantriac, Laussonne, Lavoûte-sur-Loire, Malrevers, Mazerat-Aurouze, Mazeyrat-d'Allier, Le Monastier-sur-Gazeille, Monlet, Ouides, Le Pertuis, Pradelles, Le Puy-en-Velay, Rauret, Retournac, Rosières, Saint-Arcons-d'Allier, Saint-Arcons-de-Barges, Saint-Bérain, Saint-Christophe-sur-Dolaison, Saint-Étienne-du-Vigan, Saint-Étienne-Lardeyrol, Saint-Georges-d'Aurac, Saint-Haon, Saint-Hostien, Saint-Jean-Lachalm, Saint-Martin-de-Fugères, Saint-Paul-de-Tartas, Saint-Pierre-Eynac, Saint-Vincent, Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, Salettes, Séneujols, Siaugues-Sainte-Marie, Solignac-sur-Loire, Vielprat, Vissac-Auteyrac, Vorey.

## 5. Legame con la zona geografica

### *Specificità della zona geografica*

#### Fattori naturali

La zona geografica della denominazione d'origine «Lentille verte du Puy», nel cuore del dipartimento della Haute-Loire, è delimitata a ovest dalla valle dell'Allier, a est dalla catena fonolitica del Meygal, a nord da una serie di montagne isolate (Mont Bar, Fix) e a sud dai monti del Vivarais. La zona geografica comprende fondamentalmente due aree naturali di media montagna: il Velay basaltico e il bacino del Puy. Predominano i terreni di origine vulcanica che si asciugano velocemente.

Questa regione presenta caratteristiche climatiche peculiari, con inverni e primavere lunghi e rigidi, cui fanno seguito estati dal clima secco e soleggiato. La parte centrale del dipartimento della Haute-Loire è infatti protetta contro i venti portatori di pioggia dal Cantal e dai monti della Margeride, a sud-ovest, e, a sud-est, dai monti del Vivarais. Le perturbazioni a carattere piovoso e/o temporalesco, sospinte dai venti provenienti da sud-ovest, si trovano a scalare queste barriere montuose. Questo movimento verso l'alto accentua le piogge sui versanti esposti al vento a ovest e crea un effetto favonio a est, nella zona geografica, comportando una diminuzione delle precipitazioni, un assottigliamento delle nubi, un maggiore soleggiamento e venti più forti, più secchi e più caldi. Nei mesi di luglio e agosto la mancanza di pioggia, unita alla presenza di sole, al caldo intenso e al vento determinano un fortissimo deficit idrico.

### Fattori umani

La coltivazione della lenticchia nel Velay risale probabilmente al XI o al XIII secolo o addirittura agli antichi romani, come testimonia la scoperta di un vaso di quell'epoca contenente lenticchie.

La notorietà della «Lentille verte du Puy» ha presto attirato concorrenza sleale, come dimostra il caso dell'importazione, prima della prima guerra mondiale, di lenticchie verdi provenienti dalla Russia e dalla Germania e battezzate con il nome del Puy o ancora lo sviluppo della produzione di lenticchie verdi in Algeria e in Marocco negli anni 1920, anch'esse con il nome del Puy. Benché le sementi venissero dal Puy, la qualità dei prodotti importati non era mai equiparabile a quella dei prodotti d'origine.

Le azioni dei produttori e dei commercianti locali per far riconoscere l'originalità del prodotto e prevenire le frodi hanno condotto, il 17 gennaio 1935, a una sentenza del tribunale civile di primo grado del Puy, che ha riconosciuto la designazione «Lentille verte du Puy» come denominazione d'origine. Il decreto che ha definito la denominazione d'origine controllata è stato adottato il 7 agosto 1996.

Nel tempo i produttori di «Lentille verte du Puy» hanno acquisito un insieme di competenze che va, ad esempio, dalla scelta dei terreni da coltivare alla determinazione delle date ottimali per la semina e il raccolto. Lo stesso ragionamento si applica alle imprese attive nella raccolta, nello stoccaggio e nella selezione della «Lentille verte du Puy». Forti di decenni di esperienza, queste imprese hanno acquisito una padronanza nella conservazione e nella selezione delle lenticchie (gestione del tasso di umidità e della pulizia dei lotti, essiccazione in caso di necessità).

### Specificità del prodotto

Grazie alla buccia sottile e a un nucleo non farinoso, la «Lentille verte du Puy» presenta tempi di cottura rapidi.

### Legame causale

I fattori climatici esercitano un'influenza determinante sull'andamento del ciclo della lenticchia e sulla specificità di questa denominazione.

La «Lentille verte du Puy» è infatti coltivata in una zona climatica caratterizzata da temperature relativamente basse, dovute all'altitudine, che limitano il ciclo vegetativo. Nella fase di maturazione della pianta, questa zona è interessata da un forte soleggiamento, da precipitazioni scarse e da venti caldi e secchi, che determinano uno stress idrico intenso inducendo una disidratazione prematura.

Questa successione di eventi climatici e l'avvio prematuro della fase di disidratazione comporta, nella «Lentille verte du Puy», una maturità chimica e fisica incompleta. Questo significa che la maturazione del tegumento e l'immagazzinamento delle riserve (soprattutto di amido) nel seme sono interrotti prima del termine ottimale, conferendo alla lenticchia una buccia sottile e un nucleo non farinoso.

La composizione dei semi e la permeabilità dei tegumenti, legate all'interruzione dello sviluppo delle lenticchie, favoriscono la penetrazione dell'acqua nel seme e il rammollimento di quest'ultimo, garantendo tempi di cottura più rapidi.

Quest'influsso climatico è completato dall'aspetto geologico dei terreni, prevalentemente di origine vulcanica, favorevoli allo sviluppo dell'apparato radicale e con proprietà idriche particolarmente indicate per questa coltivazione.

Nella gestione della coltivazione della «Lentille verte du Puy», i produttori contribuiscono con le loro competenze all'acquisizione delle specificità di questa lenticchia. Queste caratteristiche specifiche sono mantenute grazie alla padronanza e alle abilità tecniche sviluppate dagli operatori a valle della filiera, nella conservazione e nella selezione della «Lentille verte du Puy».

Le peculiarità della «Lentille verte du Puy» sono attestate dalla forte notorietà di questo prodotto. Da un'indagine condotta nel 1934, prima dell'iter che ha portato al riconoscimento della «Lentille verte du Puy» come denominazione d'origine, è emerso che i consumatori preferivano sempre le lenticchie coltivate nella regione del Puy, proprio per le loro qualità intrinseche: una buccia più sottile, un nucleo meno farinoso e più fino di quello delle altre lenticchie e tempi di cottura più rapidi. Oggi la «Lentille verte du Puy» è apprezzata dai più grandi chef.

### Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

[https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document\\_administratif-76a73f6a-84af-4d8c-a107-b511c0f82488/telechargement](https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-76a73f6a-84af-4d8c-a107-b511c0f82488/telechargement)





ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**